

# Regione Lazio

Atti del Consiglio Regionale

Deliberazione del Consiglio Regionale 2 ottobre 2013, n. 9

**Regolamento del Monumento Naturale**

## IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO lo Statuto della Regione Lazio e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento del Consiglio Regionale 29 gennaio 2003, n. 3 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., che detta le norme in materia di aree naturali protette regionali, secondo le disposizioni della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ss.mm.ii.;

VISTO, in particolare, l'art. 6 della suddetta Legge Regionale, che stabilisce, tra l'altro, che la Regione, al fine di garantire una più ampia azione di conservazione e valorizzazione del proprio patrimonio naturale, tutela, oltre ai Parchi ed alle Riserve Naturali, i Monumenti Naturali, intesi come habitat o ambienti omogenei che presentino caratteristiche di rilevante interesse naturalistico e/o scientifico;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio 30 ottobre 2008, n. T0635, con il quale viene istituito, ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., il Monumento Naturale "Forre di Corchiano", con superficie pari a 42 ha, nel Comune di Corchiano (Viterbo), affidandone la gestione al Comune medesimo (di seguito denominato Ente di Gestione);

VISTO l'art. 27 comma 6 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii. che individua nell'Ente di Gestione l'organismo che provvede all'adozione del Regolamento, finalizzato a garantire il perseguimento delle finalità del Monumento Naturale "Forre di Corchiano";

VISTO l'art. 27 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii. che individua i contenuti del Regolamento, nonché le procedure di approvazione del medesimo;

CONSIDERATO che la Direzione Regionale Ambiente ha effettuato, con l'Ente di Gestione, durante la fase di redazione del Regolamento, alcune verifiche istruttorie, al fine di rendere lo strumento di pianificazione conforme alla normativa di settore vigente;

PRESO ATTO che con Deliberazione del Consiglio Comunale di Corchiano 13 gennaio 2010, n. 2 "Adozione Regolamento preliminare del Monumento Forre di Corchiano", all'unanimità dei voti, è stato adottato il documento di pianificazione;

TENUTO CONTO che l'Ente di Gestione, con nota del 4 marzo 2010, prot. n. 1598, ha trasmesso alla Regione Lazio il Regolamento adottato per gli adempimenti successivi;

PRESO ATTO che l'Ente di Gestione ha pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Corchiano il Regolamento del Monumento Naturale "Forre di Corchiano", così come modificato in base alle indicazioni proposte dalla Direzione Regionale Ambiente, per trenta giorni consecutivi, dal 20 maggio 2010 al 19 giugno 2010;

CONSIDERATO che, con nota del 9 marzo 2011 prot. n. 1594, indirizzata alla Regione Lazio, l'Ente di Gestione ha inoltrato la Deliberazione del Consiglio Comunale 12 gennaio 2011, n. 1, che all'unanimità dei voti, ha adottato il Regolamento del Monumento Naturale "Forre di Corchiano", dichiarando altresì che non sono pervenute osservazioni al Regolamento del Monumento Naturale;

CONSIDERATO che il Regolamento del Monumento Naturale "Forre di Corchiano" è stato sottoposto al parere del Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente - Sezione Aree Naturali Protette (C.T.S.A.), ai sensi dell'art. 27 comma 6 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii. e, nella seduta 63/2010, è stato approvato con alcune modifiche;

CONSIDERATO che, con nota del 6 luglio 2011, prot. n. 300825, la Direzione Regionale Ambiente ha comunicato all'Ente di Gestione che, a seguito del parere rilasciato dal Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente, sono state apportate specifiche modifiche ed integrazioni al Regolamento del Monumento Naturale "Forre di Corchiano";

CONSIDERATO che, con Deliberazione del Consiglio Comunale 27 luglio 2011, n. 18, all'unanimità dei voti, trasmessa con nota del 26 settembre 2011, prot. n. 6077, l'Ente di Gestione ha adottato il Regolamento del Monumento Naturale "Forre di Corchiano", prendendo atto delle modifiche ed integrazioni apportate dal Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente, ai sensi dell'art. 27 comma 6 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii.;

TENUTO CONTO, pertanto, che l'Ente di Gestione ha osservato tutte le procedure previste dall'art.

27 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii.;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere all'approvazione del Regolamento del Monumento Naturale "Forre di Corchiano", ai sensi dell'art. 27 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., composto dai seguenti elaborati:

- Regolamento;
- Tav. 1 - Carta della perimetrazione,

#### DELIBERA

le premesse sono parti integranti del presente atto,

di approvare il "Regolamento del Monumento Naturale "Forre di Corchiano", ai sensi dell'art. 27 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e ss.mm.ii.", composto dai seguenti elaborati che formano parte integrante della presente deliberazione:

- Regolamento;
- Tav. 1 - Carta della perimetrazione.

la presente deliberazione comprensiva degli allegati sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
(Maria Teresa Petrangolini)  
F.to Maria Teresa Petrangolini

IL PRESIDENTE  
(Daniele Leodori)  
F.to Daniele Leodori

Si attesta che la presente deliberazione, costituita da n. 3 pagine, e i relativi allegati sono conformi al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL DIRETTORE  
DEL SERVIZIO GIURIDICO, ISTITUZIONALE  
(Avv. Costantino Vespasiano)  
F.to Costantino Vespasiano



REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 6 OTTOBRE 1997, N. 29 ARTICOLO 27



ELAB:

**RMN****REGOLAMENTO****REGOLAMENTO****MONUMENTO NATURALE****“FORRE DI CORCHIANO”**

ELENCO ELABORATI

(RMN) – Regolamento

TAVOLE:

(T1) – Tav. 1 – Carta della perimetrazione

PROGETTAZIONE:

**Pian. Alfonso Prota**

Dott. For. Carlo Mascioli  
 Dott. Domenico Coletta  
 Dott.ssa Francesca Lotti  
 Dott.ssa Antonella Baiocchi  
 Dott.ssa Nicoletta Vicenzi

COMUNE DI CORCHIANO:

IL SINDACO:

Dott. Bengasi Battisti

FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO:

Arch. Anna Maria Tombesi



**Regolamento**  
***MONUMENTO NATURALE***  
***“FORRE DI CORCHIANO”***

**TITOLO I FINALITA', SOGGETTI E STRUMENTI PER LA GESTIONE**

- Art. 1 Ambito disciplinare del Regolamento
- Art. 2 Titolari della gestione del Monumento Naturale
- Art. 3 Delimitazione territoriale
- Art. 4 Vincoli territoriali

**TITOLO II NORME PER LA FRUIZIONE**

- Art. 5 Programmazione di interventi per la fruizione
- Art. 6 Aree di fruizione
- Art. 7 Fruizione delle aree pubbliche e tutela della quiete dei luoghi
- Art. 8 Emissioni luminose, sonore ed elettromagnetiche
- Art. 9 Opere edilizie e di urbanizzazione
- Art. 10 Tutela a gestione del patrimonio forestale
- Art. 11 Disciplina della raccolta delle specie vegetali
- Art. 12 Tutela della fauna selvatica
- Art. 13 Tutela e gestione del patrimonio culturale
- Art. 14 Regime delle acque a tutela dei corpi idrici
- Art. 15 Disciplina delle attività economiche e produttive

**TITOLO III OSSERVANZA DELLE NORME: SANZIONI****ADEGUAMENTI REGOLAMENTARI**

- Art. 16 Soggetti per l'osservanza delle norme
- Art. 17 Sanzioni
- Art. 18 Approvazione, attuazione e modificazione del Regolamento.
- Art. 19 Nulla osta

## TITOLO I

### FINALITA', SOGGETTI E STRUMENTI PER LA GESTIONE

#### Art. 1

##### Ambito disciplinare del Regolamento

1. Il presente Regolamento del **Monumento Naturale “Forre di Corchiano”** nel territorio del Comune di Corchiano, istituito con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. 635 del 30/10/2008, è redatto al fine di adempiere a quanto disposto dall'articolo 27 della L.R. n. 29/97 e ss.mm.ii.
2. Il **Monumento Naturale (MN)**, come indicato dalla Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29, norme in materia di aree naturali protette regionali, articolo 6, comma 2, è inteso come habitat o ambiente omogeneo per esemplari vetusti di piante, formazioni geologiche, geositi e affioramenti fossiliferi che presentino caratteristiche di rilevante interesse naturalistico e/o scientifico.
3. Per la sua conservazione, integrità e sicurezza si applicano le norme di tutela previste per le aree naturali protette di cui alla citata legge regionale 29/1997 e dalle indicazioni disciplinate dal decreto istitutivo. Gli interventi e le opere ammesse all'interno del perimetro del Monumento Naturale devono essere conformi con gli strumenti urbanistici del Comune e con la normativa dettata dal D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. e dalla L.R. 29/1997 e ss.mm.ii.
4. Con l'attuazione del presente Regolamento, il Comune di Corchiano intende assicurare la conservazione e la tutela e perseguire la valorizzazione dell'area di “Forra”, di rilevante interesse vegetazionale, faunistico, geologico, storico-archeologico.
5. Il presente Regolamento con riferimento a quanto indicato nell'art. 27 della Legge Regionale n. 29/97 (*Regolamento dell'area naturale protetta*), disciplina l'esercizio delle attività consentite e di quelle vietate, fermo restando che ogni opera o attività all'interno del perimetro del MN dovrà essere sottoposto al preventivo parere e quindi nulla osta dell'Ente di Gestione (EG), in questo caso il Comune.
6. In particolare il Regolamento, stabilisce le condizioni alle quali saranno sottoposti gli interventi di recupero e di adeguamento del patrimonio edilizio esistente.
7. Il Regolamento disciplina altresì la fruizione del territorio di estensione pari a 42 ha, individuato nell'allegata cartografia facente parte integrale e sostanziale del presente atto. Il Regolamento detta, in particolare, disposizioni a tutela delle specie autoctone vegetali e faunistiche, del patrimonio forestale, del regime naturale delle acque e dei corpi idrici e per il proseguimento e lo sviluppo delle attività produttive agricole, in maniera da non arrecare danno all'ambiente naturale, non dissipare risorse idriche e non minare la salute degli uomini e degli animali.

## Art. 2

### Titolari della gestione del Monumento Naturale

1. Il Comune di Corchiano è titolare della gestione del territorio dell'area del MN "Forre di Corchiano".
2. La gestione del suddetto MN viene effettuata attraverso azioni amministrative condotte dalle strutture organizzative del Comune. Qualsiasi intervento, all'interno del perimetro del MN, è subordinato al rilascio di specifico nulla osta da parte dell'Ente di Gestione e degli enti preposti alla tutela, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.
3. Al fine di assicurare continuità, coerenza, armonia ed efficacia nella gestione, il Comune di Corchiano provvede alla gestione direttamente o mediante Convenzioni con Enti Pubblici e/o Associazioni.

## Art. 3

### Delimitazione territoriale

1. Il territorio del MN "Forre di Corchiano" è delimitato dalla cartografia allegata, facente parte integrale e sostanziale del presente atto, comprendente parte dei fogli catastali n. 9, 12, 13, 14, 16, 20 e 21 del Comune di Corchiano e compresa nelle Carte Tecniche Regionali n. 356010 e 356050. Il MN viene individuato sul territorio con l'apposizione di tabelle perimetrali recanti lo scritta:

#### **Regione Lazio – Comune di Corchiano: Monumento Naturale "Forre di Corchiano"**

con inserito il simbolo proprio e caratteristico del MN, il logo dell'Agenzia Regionale Parchi della Regione Lazio, della Regione Lazio e il logo del Comune.

2. È vietato spostare, modificare, danneggiare o rimuovere la segnaletica e la tabellazione.

## Art. 4

### Vincoli territoriali

1. Il territorio del MN è sottoposto ai seguenti vincoli:
  - a. **vincolo idrogeologico**, regolamentato dal R. D. n. 3267 del 30/12/1923 e dal R.D. n. 1126 del 1926 e ss.mm.ii.;
  - b. **vincolo archeologico**, regolamentato dal D. Lgs. N. 42 del 2004 e ss.mm.ii.;
  - c. **vincolo paesaggistico-ambientale**, regolamentato dal PTP (L.R. 24/98 e ss.mm.ii.) e dal PTPR del Lazio;
  - d. **vincolo naturalistico-archeologico**, Piano Regolatore Generale;

inoltre nell'area in esame è presente una zona classificata a rischio frana elevato (R3) nel vigente Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) redatto dall'autorità di Bacino del Tevere, per il quale tanto andrà rispettato quanto previsto nelle specifiche norme di attuazione.

## TITOLO II

### NORME PER LA FRUIZIONE

#### Art. 5

##### Programmazione di interventi per la fruizione

1. Gli interventi per la fruizione dell'area naturale della "Forre di Corchiano", si riferiscono ad opere e/o servizi che devono essere elaborati, approvati e realizzati nel rispetto della disciplina vigente per i singoli settori di attività (fruizione, accessibilità, aree attrezzate, etc.) e subordinati a nulla osta da parte dell'EG e degli enti preposti alla tutela, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.
2. In particolare gli interventi di fruizione sono di seguito esplicitati:
  - destinazioni di uso pubblico o privato dell'area naturale protetta;
  - accessibilità veicolare e pedonale, prevedendo in particolare percorsi, accessi e strutture idonee per i diversamente abili;
  - sistemi di attrezzature e servizi per la funzione sociale dell'area naturale protetta, quali: musei, centri di visita, uffici informativi, aree di campeggio e attività agrituristiche;
  - individuazione di eventuali interventi sui beni culturali e archeologici presenti, in accordo con la Soprintendenza territorialmente competente;
  - regolamentazione delle attività da effettuarsi a cura dell'EG riguardanti: le utilizzazioni produttive, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie alla fruizione dell'area, gli interventi sulle risorse naturali, gli interventi di manutenzione previsti dall'art. 3 lettere a) e b) del D.P.R. 380/2001; gli interventi di adeguamento igienico sanitario e strutturali del patrimonio edilizio esistente per finalità agro-silvo-pastorali;
  - individuazione dei criteri per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali, della raccolta di prodotti naturali, favorendo la produzione di qualità, tenuto conto delle finalità istitutive dell'area naturale protetta e in conformità ai criteri fissati dall'EG con il presente Regolamento;
  - individuazione di una zona di promozione economica e sociale, nella quale sviluppare iniziative e attività per migliorare la vita sociale e culturale della collettività che usufruirà dell'area stessa, in armonia con le finalità di tutela del MN "Forre di Corchiano".

#### Art. 6

##### Aree della fruizione

1. La cartografia allegata indica il sistema di viabilità esistente classificando le strade. In detta cartografia saranno posizionati gli accessi, le aree di sosta, i parcheggi e le strutture di fruizione del MN, nonché i tracciati con diverso livello di fruibilità.

2. L'afflusso e la circolazione delle persone sono consentiti nelle aree di sosta, negli spazi pubblici, nei sentieri appositamente attrezzati, nei limiti fissati dal presente Regolamento.
3. Sulla rete stradale secondaria, rurale e interpoderale è vietata la circolazione dei mezzi motorizzati. I divieti sopraesposti non si applicano ai mezzi a servizio dei soggetti pubblici per lo svolgimento dei compiti d'istituto e per i mezzi necessari all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali dei lavoratori dei fondi stessi, autorizzati a titolo gratuito e muniti di contrassegno rilasciato dal Comune.
4. Sulla rete viaria interna al MN è consentita la velocità massima di 30 Km orari. La sosta al di fuori delle aree appositamente predisposte ed indicate è consentita solo ai mezzi agricoli.

## Art. 7

### Fruizione delle aree pubbliche e tutela della quiete dei luoghi

1. Le aree per la fruizione sono aree potenzialmente dedicate a tale destinazione d'uso, per le quali non sono previsti interventi di utilizzazione del patrimonio forestale. Tali aree sono soggette alla normativa dettata dall'art. 54 *Boschi ed aree ad uso ricreativo* del Regolamento n. 7 del 18 aprile 2005, *Regolamento di attuazione dell'art. 36 della legge regionale 28 ottobre 2002 n. 39 Norme in materia di gestione delle risorse forestali*, oltre che dalla legge regionale 28 ottobre 2002 n. 39 e ss.mm.ii.;
2. L'EG disporrà idonea tabellazione esplicativa dei luoghi, dei caratteri generali e delle singole entità di rilievo, delle aree attrezzate per il parcheggio e/o la sosta degli autoveicoli, delle aree attrezzate per la sosta e delle eventuali prescrizioni o divieti. In particolare le strutture destinate alla fruizione pubblica per fini turistico-didattici vengono così distinte:
  - **sentieri e aree attrezzate per la sosta e per il pic-nic**, destinate alla fruizione pubblica per fini ricreativi ed all'uso munito di attrezzature per il pic-nic e la ricreazione. Tali aree sono a disposizione del pubblico dall'alba al tramonto. È vietato effettuare picnic al di fuori delle apposite aree. Saranno evidenziate quelle con accessibilità ampliata;
  - **sentieri escursionistici**, pedonali ed equestri, in cui l'accesso è liberamente consentito nel rispetto del presente Regolamento;
  - **parchi didattici**, si intendono le aree didattiche, così come indicate nella cartografia allegata al Regolamento, che sono destinati più propriamente a fini didattici, culturali e scientifici. L'accesso è liberamente consentito nel rispetto del presente Regolamento. L'EG può programmare visite con guide appositamente autorizzate ed adeguatamente formate su accessibilità e fruizione da parte di un'utenza ampliata, concordando gli orari ed i giorni.
3. Le manifestazioni sportive, ricreative e culturali di qualsiasi genere possono essere svolte nel rispetto del presente art., purché non contrastino con la quiete dei luoghi e con le attività produttive locali. Tali manifestazioni possono essere effettuate a seguito di nulla osta rilasciato dal Comune.
4. Le riprese fotocinematografiche e fotografiche a scopo amatoriale sono consentite.

5. Le riprese cinematografiche e quelle fotografiche a scopo professionale possono essere effettuate previo nulla osta (rilasciato dall'EG) e pagamento di una somma in base ad un tariffario stabilito dallo stesso mediante atto deliberativo (l'atto deliberativo a cui si fa riferimento è in corso di perfezionamento), a condizione che lo stato dei luoghi venga lasciato nella sua integrità e solo se non comportino effetti negativi sull'ambiente naturale.
6. Le riprese foto-cinematografiche effettuate da professionisti a fini didattici o documentaristici possono essere effettuate previa autorizzazione dell'EG e nel rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento, a condizione che copie delle stesse vengano fornite all'EG a titolo gratuito. Detto materiale andrà a costituire l'archivio del MN e il Comune ha facoltà di utilizzarlo liberamente in occasione di convegni e/o riunioni, citando il nome dell'autore.
7. Gli operatori foto-cinematografici per la eventuale divulgazione del materiale, dovranno impegnarsi, tramite dichiarazione inserita nell'apposita richiesta di nulla osta, a citare **“Regione Lazio – Comune di Corchiano – Monumento naturale “Forre di Corchiano”**.
8. La programmazione, lo svolgimento, la diffusione delle attività di studio dovranno tenere conto delle esigenze gestionali, degli interessi della comunità scientifica in termini di ricerca scientifica e tecnologica, delle potenzialità formative del patrimonio naturale e culturale del Monumento Naturale nei confronti della società civile ed in particolare delle giovani generazioni nonché della compatibilità con i fini del Monumento e con le presenti norme. Al fine di favorire lo scambio di informazioni scientifiche e didattiche si potrà promuovere la collaborazione con le Istituzioni scientifiche e con gli altri Enti con competenza nella tutela del patrimonio naturale, con riferimento sia alle specie animali e vegetali che agli ecosistemi. L'EG dovrà collaborare con le istituzioni con competenze nel capo della divulgazione naturalistica e dell'educazione ambientale, attraverso partecipazioni a progetti e specifiche intese.
9. I visitatori del MN sono tenuti a non arrecare in alcun modo danno o disturbo all'integrità ecologica dell'area; in particolare, per tutelare la quiete e l'integrità dei luoghi è **vietato**:
  - a) l'esercizio dell'attività venatoria in tutte le sue forme;
  - b) l'esecuzione di qualsiasi opera edilizia, anche se in legno, ad eccezione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo e di risanamento igienico-edilizio che non comportino modifiche di carattere strutturale del patrimonio legittimamente esistente, secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e ss.mm.ii., di quelle necessarie alla conservazione del patrimonio storico-archeologico, nonché delle esecuzioni di eventuali indagini archeologiche, previa autorizzazione delle istituzioni competenti sul territorio e di quelle opere necessarie per la rinaturalizzazione dell'area;
  - c) la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea, ad eccezione di quanto eseguito ai fini di ricerca e di studio effettuati nel rispetto della vigente normativa e di quanto necessario per la rinaturalizzazione dell'area e per lo svolgimento delle attività agricole;
  - d) l'apertura di nuove strade o piste carrabili. Sono fatti salvi dal divieto i nuovi tracciati previsti dalla Pianificazione sovraordinata ovvero tracciati effettuati per motivi di

sicurezza o di pubblica utilità nonché infrastrutture già previste nel Piano Triennale Opere Pubbliche approvato precedentemente all'istituzione del MN. È comunque subordinata al Nulla Osta da parte dell'EG e degli enti preposti alla tutela, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;

- e) la realizzazione di opere che comportino modificazione permanente del regime delle acque;
- f) arrecare danni alla fauna ed effettuare abbattimenti selettivi, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale 6 giugno 2006, n. 320 *Direttiva per l'individuazione dei criteri di attuazione dei prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici all'interno delle aree protette della Regione Lazio ai sensi della legge regionale 29/97.*
- g) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, come dalle disposizioni dettate dalla Legge n. 394 del 06/12/1991 (*Legge Quadro sulle Aree Protette*);
- h) danneggiare con scritte, vernici o corpi abrasivi e contundenti le rocce, le piante e le strutture di servizio del pubblico;
- i) abbandonare immondizia e qualsiasi rifiuto al di fuori degli appositi contenitori;
- j) lo sversamento di reflui urbani in alveo;
- k) disturbare la quiete e gli animali con grida, schiamazzi, apparecchi radio o altro. Per l'uso di apparecchi radio o altro l'EG, con motivato provvedimento, ha facoltà di concedere deroghe al divieto, specificandone modi e tempi;
- l) lanciare pietre o qualsiasi oggetto che possa recare danno ai residenti, ai visitatori ed alla fauna;
- m) asportare o danneggiare le attrezzature poste sul terreno al servizio del pubblico;
- n) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e per qualsiasi scopo, fatta eccezione per la segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e per la segnaletica informativa del parco;
- o) l'accensione di fuochi all'aperto ad esclusione di quelle aree previste per il pic-nic, fatta eccezione per le necessità agricole esercitate nei limiti delle leggi e dei regolamenti vigenti;
- p) lo svolgimento di attività che provochino inquinamento acustico, luminoso ed elettromagnetico;
- q) l'emungimento di acque da pozzi esistenti su tutta l'area del MN;
- r) la derivazione di acque fluviali su tutto il corso del fiume ricadente all'interno dell'area del MN. L'EG, con motivato provvedimento, in collaborazione con gli enti competenti in materia, ha facoltà di concedere deroghe al divieto, specificandone modi e tempi;
- s) la realizzazione di recinzioni, fatte salve quelle eventualmente necessarie per interventi di conservazione e ripristino ambientale o quelle necessarie alla messa in sicurezza di impianti tecnologici. Queste ultime vengono realizzate esclusivamente

secondo tipologie e materiali tradizionali e previo nulla osta dell'EG e degli enti preposti alla tutela, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;

- t)** l'installazione di attendamenti e campeggi. Sono fatti salvi dal divieto aree di sosta e percorsi ad uso esclusivo delle attività di manutenzione, conservazione ed educazione ambientale nel rispetto delle norme vigenti, approvati dall'EG e dagli Enti territorialmente competenti a fini urbanistici e archeologici;
  - u)** il pascolo e l'allevamento degli animali. Il divieto non si applica all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali dei lavoratori dei fondi stessi, autorizzati a titolo gratuito e muniti di contrassegno rilasciato dal Comune. L'EG, con motivato provvedimento, ha facoltà di concedere deroghe al divieto di pascolo e allevamento, specificandone modi e tempi;
  - v)** la messa a coltura di nuovi terreni. L'EG, con motivato provvedimento, ha facoltà di concedere deroghe al divieto di messa a coltura di nuovi terreni, specificandone tipi di colture, modi e tempi, fatte salve le competenze di cui al D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;
  - w)** l'uso di pesticidi o sussidi chimici in agricoltura e la bruciatura della vegetazione naturale e/o delle potature agricole; eventuali interventi che prevedano un uso limitato e controllato del fuoco, vengono effettuati sotto il controllo della competente autorità forestale e dell'EG e nei periodi dell'anno in cui non si presentino rischi per la nidificazione;
  - x)** l'effettuazione di qualsiasi movimento di terra, esclusi quelli eventualmente finalizzati alle attività di manutenzione, conservazione ed educazione ambientale, riqualificazione ambientale ed al ripristino delle aree ripariali e alla stabilizzazione dei costoni tufacei, purché riconosciuti tecnicamente validi con provvedimento dell'EG e previo nulla osta dell'EG e degli enti preposti alla tutela, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;
  - y)** il transito dei veicoli a motore fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali, gravate da servizi di pubblico passaggio e private, esclusi i mezzi necessari alla gestione del MN, alle attività agro-silvo-pastorali ed esclusi i mezzi di soccorso, nonché i mezzi dei proprietari dei terreni ricadenti all'interno del perimetro del MN, muniti di apposito contrassegno;
- 10.** L'EG promuove la ricerca scientifica, nonché periodiche attività di monitoraggio ambientale e offre collaborazione agli studi effettuati da Università e altri istituti.
- a)** le attività di studio e ricerca devono essere autorizzate dall'EG, che si riserva di porre delle limitazioni alle attività in corso o interromperle se possono compromettere la salvaguardia degli habitat ivi presenti.
  - b)** il materiale naturalistico raccolto potrà essere in tutto o in parte ceduto dai ricercatori all'EG il quale provvederà ad archivarlo ed eventualmente esporlo in modo adeguato nei locali e strutture a disposizione.
  - c)** nelle pubblicazioni redatte mediante il materiale raccolto nel Monumento Naturale dovrà essere fatto riferimento al Monumento Naturale, nonché all'EG.
  - d)** una o più copie della pubblicazione dovrà essere donata all'EG.

- 11.** I visitatori del MN sono tenuti a non arrecare in alcun modo danno al contesto geologico-strutturale con le sue peculiarità giacimentologiche, mineralogiche, carsiche e paleontologiche e in particolare:
- a)** è vietato alterare, danneggiare, modificare e asportare parti o esemplari delle suddette formazioni;
  - b)** è vietato prelevare materiali rocciosi, sabbiosi e terrosi, per qualunque uso, salvo per necessità gestionali o scientifiche previa autorizzazione dell'EG;
  - c)** l'apertura di cave e discariche, nonché l'asportazione di minerali ad esclusione degli scavi e movimenti terra necessari alla realizzazione delle opere di rinaturalizzazione, nonché qualsiasi opera che possa modificare l'attuale andamento topografico dei luoghi, ad esclusione degli scavi e movimenti terra necessari alla realizzazione delle opere di ripristino ambientale;
  - d)** la rimozione, lo spostamento, l'asportazione ed il danneggiamento di minerali, fossili e reperti rocciosi;
  - e)** è vietata l'estrazione di minerali per finalità industriali o produttive;
  - f)** è fatto divieto di raccolta di fossili o minerali ed è obbligatorio segnalare i ritrovamenti all'EG il quale provvederà ad inventarli ed esporli nei modi e negli spazi a disposizione;
  - g)** l'EG promuove studi e ricerche finalizzate all'approfondimento delle risorse geologiche, minerali e paleontologiche del Monumento Naturale, anche attraverso la collaborazione delle Università e altri istituti.

## **Art. 8**

### **Emissioni luminose, sonore ed elettromagnetiche**

All'interno del Monumento Naturale si applicano:

- 1.** le disposizioni della L.R. 13 aprile 2000, n. 23 "Norme per la riduzione e per la prevenzione dell'inquinamento luminoso - Modificazione alla Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14 e del Regolamento del 18 aprile 2005, n. 8 "Regolamento per la riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso", in base al quale gli impianti di illuminazione esterna sono realizzati in conformità ai requisiti tecnici e prestazionali per la limitazione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici;
- 2.** le disposizioni della legge 26 ottobre 1995, n. 447, della Direttiva 2002/49/CE recepita dal D.Lgs. del 19 agosto 2005, n. 194 e dalla L.R. del 3 agosto 2001, n. 18 e ss.mm.ii. per la limitazione delle emissioni sonore;
- 3.** le disposizioni della legge 22 febbraio 2001, n. 36 e D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 per la limitazione delle onde elettromagnetiche.

È vietato:

- a)** l'utilizzo di sorgenti luminose che possano costituire disturbo alla fauna, fatte salve esigenze delle attività di ricerca scientifica, previa autorizzazione dell'EG, degli addetti alla sorveglianza, del personale delle Forze dell'Ordine e degli addetti del pronto soccorso;

- b)** installare insegne luminose e/o acustiche di qualunque tipo;
- c)** utilizzare strumenti meccanici, elettrici, elettronici che possono produrre o riprodurre suoni che possano arrecare disturbo alla fauna e ai visitatori;
- d)** utilizzare richiami acustici, meccanici, elettromeccanici ed elettromagnetici al fine di attrarre la fauna selvatica;
- e)** utilizzare strumenti per l'amplificazione della voce;
- f)** installare ripetitori ed apparecchiature che emettano qualunque genere di onde elettromagnetiche, fatte salve le attrezzature di servizio dell'EG o di ricerca scientifica e didattica;
- g)** il sorvolo a bassa quota del Monumento Naturale e il decollo, l'atterraggio all'interno di esso di qualsiasi velivolo, fatto salvo per scopi di studio e di ricerca scientifica, previa autorizzazione dell'EG.

## **Art. 9**

### **Opere edilizie e di urbanizzazione**

- 1.** I progetti di restauro e di risanamento conservativo di edifici storici a carico di privati, devono essere eseguiti nel rispetto delle tipologie architettoniche preesistenti e, se vincolati, con la preventiva autorizzazione della Soprintendenza territorialmente competente previo adempimento di quanto previsto dal D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia* e ss.mm.ii., nonché nel rispetto delle disposizioni dettate dalla L.R. 06 Luglio 1998, n. 24 *Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico* e ss.mm.ii., dai Piani Territoriali Paesistici vigenti (PTP *Valle del Tevere – Ambito Territoriale n. 4*) e comunque dagli strumenti di pianificazione sovraordinati (Piano Territoriale Paesistico Regionale), previo nulla osta dell'EG e degli enti preposti alla tutela, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.
- 2.** Nel territorio del MN "Forre di Corchiano" è vietata l'installazione di serre e vivai.
- 3.** La realizzazione delle opere di urbanizzazione, con particolare riferimento alle reti telefoniche, di trasporto e distribuzione dell'energia (elettrica e gas) e dell'acqua ad uso civile ed irriguo, deve avvenire attraverso la preminente utilizzazione di materiali naturali per la parte in vista, al fine di attenuare l'impatto ambientale e paesaggistico, previo nulla osta rilasciato dall'EG.
- 4.** Le zone di interesse archeologico, per il loro interesse paesaggistico, sono sottoposte alle disposizioni dettate dal D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., e ogni intervento previsto su dette aree dovrà essere effettuato previa autorizzazione delle Soprintendenze competenti. Per queste zone verranno recepite le indicazioni, direttive ed indirizzi espressi dalle competenti Soprintendenze, nonché le disposizioni per la sorveglianza dei lavori.
- 5.** Per tutte le opere edilizie e di urbanizzazione, ogni modifica allo stato dei luoghi è subordinata alle procedure autorizzatorie di cui all'art. 28 (*Nulla osta*) della L. R. 29/97 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

## Art. 10

### Tutela e gestione del patrimonio forestale

1. Il patrimonio costituito dalla vegetazione forestale del MN "Forre di Corchiano" è tutelato e disciplinato dal Regolamento n. 7 del 18 aprile 2005, *Regolamento di attuazione dell'art. 36 della legge regionale 28 ottobre 2002 n. 39* e dalla legge regionale 28 ottobre 2002 n. 39 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali" e ss.mm.ii.
2. Agli eventuali usi civici che gravano sul territorio del MN viene applicata disciplina specifica.
3. All'interno del MN gli interventi di utilizzazione del soprassuolo devono eseguirsi in conformità con la pianificazione forestale vigente. Gli eventuali tagli straordinari sono disciplinati dalla L.R. 39/2002 e ss.mm.ii. e dal Regolamento 7/2005, nonché dal D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.
4. Gli interventi selvicolturali non finalizzati alla produzione legnosa, bensì indirizzati al miglioramento della stabilità del soprassuolo forestale (diradamento selettivo su piante a rischio di schianto, avviamento all'alto fusto di singole ceppaie, potatura, in particolare su piante prossime all'area golenale) sono disciplinati dalla legislazione forestale regionale (L.R. 39/2002 e ss.mm.ii. e Reg. 18/04/2005 n. 7) e devono essere autorizzati dal Comune;
5. All'interno del MN è vietato:
  - a. La raccolta e/o asportazione di qualsiasi specie vegetale, ad eccezione di quanto connesso con le attività di produzione agricola. Il divieto è derogato per studi e ricerche di carattere scientifico finalizzati alla salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente naturale. Il soggetto interessato è obbligato a richiedere l'autorizzazione all'EG ad eseguire gli studi e/o le ricerche all'interno dell'area, specificando, con progetto dettagliato, scopi, modalità e tempi dell'intervento. Copia del materiale realizzato e dei risultati ottenuti verranno ceduti gratuitamente all'EG.
  - b. L'introduzione nell'ambiente naturale di specie vegetali o animali alloctone; l'EG, ai soli fini gestionali, e comunque finalizzati alla salvaguardia ed alla valorizzazione dell'ambiente naturale, ha facoltà di reintrodurre specie autoctone, secondo una programmazione specifica.
  - c. Tagliare, decespugliare o danneggiare con qualsiasi mezzo le specie vegetali, fatti salvi gli interventi necessari allo svolgimento delle attività agricole e gli interventi di taglio e decespugliamento programmati dall'EG, funzionali alle attività di manutenzione e salvaguardia dell'ambiente naturale e alle strutture destinate alla fruibilità del MN.

## Art. 11

### Disciplina della raccolta delle specie vegetali

1. La raccolta di funghi, asparagi selvatici, bacche di ginepro, corbezzoli e fragole è disciplinata dalla L.R. 5 agosto 1998 n. 32 e ss.mm.ii.

2. La raccolta di erbe mangerecce è permessa solo ad uso familiare (non a fini commerciali); deve essere effettuata, solo per la parte epigea, recidendo la pianta al colletto.
3. La raccolta di prodotti legnosi è consentita (canne, tralci di salice e olmo). Riguardo a salice e olmo si prevede la gestione a capitozza per ottenere tralci da intreccio (destinati tradizionalmente ad agricoltura ed artigianato). Per esemplari già sottoposti a capitozzatura il taglio dei succhioni dovrà essere annuale e svolgersi nel periodo di riposo vegetativo (da novembre a marzo). È ammessa la gestione a capitozza di piante mai sottoposte a tale trattamento solo nel caso di esemplari il cui diametro nel punto di taglio non superi 15-20 cm; il prelievo dei succhioni dovrà essere annuale e svolgersi nel periodo di riposo vegetativo (da novembre a marzo). La raccolta di canna comune (*Arundo donax*) deve essere effettuata, solo per la parte epigea, recidendo la pianta al colletto con taglio netto nel periodo di riposo vegetativo (da novembre a marzo) nel rispetto dell'attività riproduttiva dell'avifauna.
4. È consentita e disciplinata dal Reg. Regionale 18/04/2005 n. 7 la raccolta di prodotti legnosi derivanti da potature di manutenzione e abbattimenti di esemplari morti e/o gravemente compromessi facenti parte di alberature camporili, siepi o nel caso di esemplari isolati. In questi casi la manutenzione ordinaria dovrà avvenire secondo i criteri della moderna arboricoltura, cioè attraverso interventi di lieve entità e tagli di ritorno. Non è invece ammessa la capitozzatura, fatti salvi i casi descritti nel comma 3 del presente art.
5. In deroga a quanto stabilito dai commi precedenti, L'EG, può autorizzare la raccolta di specie vegetali allo stato spontaneo per studi e ricerche di carattere scientifico o per l'attuazione di specifici progetti di utilizzazione a scopo officinale, da effettuarsi nel rispetto della normativa vigente in materia.
6. La messa a dimora di specie vegetali autoctone e gli interventi di rinaturalizzazione sono sottoposti al preventivo nulla osta dell'EG e degli enti preposti alla tutela, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente. Ripristini, restauri e riqualificazioni di ambienti naturali e seminaturali vanno attuati prioritariamente attraverso interventi mirati alla ricostituzione spontanea della vegetazione. Per la messa a dimora di piante dovranno essere impiegate specie vegetali autoctone appartenenti a popolazioni locali .

## **Art. 12**

### **Tutela della fauna selvatica**

1. In considerazione del fatto che l'organizzazione generale del territorio del MN "Forre di Corchiano" prevede che l'ambiente naturale venga conservato nella sua integrità, la caccia è vietata in tutte le sue forme.
2. La pesca è permessa purché effettuata con mezzi tradizionali e secondo il metodo "catch & release" che prevede il rilascio del pescato ancora vivo in alveo. È quindi vietata la pesca a mezzo di bilancini, tramagli, nasse, e qualsiasi altro tipo di rete. Sulle misure minime delle varie specie e sui periodi di divieto valgono le disposizioni delle leggi regionali n. 43/1989, n. 87/1990 e n. 16/1995.

3. L'EG, ai soli fini gestionali, e comunque finalizzati alla salvaguardia ed alla valorizzazione dell'ambiente naturale ha facoltà di effettuare reinserimenti di specie autoctone, secondo una programmazione specifica.
4. È vietato il rilascio di esemplari di specie alloctone.

### **Art. 13**

#### **Gestione e tutela del patrimonio culturale**

I visitatori del MN sono tenuti a non arrecare in alcun modo danno al patrimonio storico, artistico, demo-etno-antropologico, archeologico e paesaggistico dell'area, in particolare, per tutelare la quiete e l'integrità dei luoghi:

- a) è vietato danneggiare o asportare oggetti, manufatti, strutture e opere d'interesse culturale;
- b) è vietato alterare in qualsiasi modo il paesaggio, con nuove costruzioni che possano alterare la percezione del panorama;
- c) è vietata la raccolta e/o asportazione di materiali di interesse archeologico, e comunque qualsiasi forma di danneggiamento degli stessi. L'EG, con motivato provvedimento ed in accordo con la Soprintendenza competente sul territorio, ha facoltà di concedere deroghe al divieto di raccolta, unicamente per studi e ricerche di carattere scientifico finalizzati alla salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente naturale. Il soggetto interessato è obbligato a richiedere l'autorizzazione all'EG, previa acquisizione del preventivo rilascio dell'autorizzazione da parte della Soprintendenza archeologica competente, ad eseguire gli studi e/o le ricerche all'interno dell'area, specificando, con progetto dettagliato, scopi, modalità e tempi dell'intervento. Copia del materiale realizzato e dei risultati ottenuti verranno ceduti gratuitamente all'EG;
- d) debbono essere tutelati gli spazi aperti circostanti i beni di cui al comma 1 al fine di evitare compromissioni sia alla conservazione sia alla fruizione;
- e) sono consentiti interventi di manutenzione e recupero dei reperti di interesse storico-archeologico in accordo con la Soprintendenza territorialmente competente;
- f) i reperti archeologici appartengono allo Stato italiano e l'eventuale raccolta e classificazione a scopo di tutela e ricerca scientifica è di esclusiva competenza del Ministero dei Beni e le Attività Culturali, il quale delega le proprie Soprintendenze al rilascio delle autorizzazioni per lo studio e la ricerca. L'autorizzazione è necessaria per lo studio, la classificazione, il rilievo grafico e le riprese fotografiche di strutture archeologico-monumentali.

### **Art. 14**

#### **Regime delle acque e tutela dei corpi idrici**

1. Nel territorio del Monumento Naturale sono vietati scarichi di rifiuti di qualsiasi natura, sia nelle acque superficiali o sotterranee che sul suolo.

2. Lo stato dei corpi idrici naturali ed il regime delle acque sono tutelati dalle determinazioni e dalle prescrizioni dettate dal Decreto legislativo 03 Aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., in particolare l'art. 164 disciplina il riconoscimento, la concessione e le verifiche delle captazioni delle acque sorgive, fluenti e sotterranee nelle aree protette.
3. Al fine di salvaguardare l'integrità del reticolo idrografico e le sue funzioni ecologiche e idrogeologiche, nelle fasce di rispetto di 150 m dalla sponda o dal piede dell'argine dei fiumi, torrenti e dei corsi d'acqua, iscritti negli elenchi di cui al Testo Unico approvato con R.D. 1775/1933 e ss.mm.iii., e nella fascia di rispetto di 50 m dalla sponda o dal piede dell'argine di canali e collettori artificiali, è fatto obbligo di mantenere lo stato dei luoghi, con la conservazione della vegetazione ripariale esistente, salvo gli interventi specificatamente previsti dalla normativa vigente in materia e autorizzati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. In particolare, sono vietati, salvo che non siano espressamente prescritti dagli enti competenti per finalità di difesa del suolo, gli interventi che prevedano:
  - chiusura, intubazioni e copertura di corsi d'acqua;
  - qualsiasi attività estrattiva;
  - sbancamenti, terrazzamenti, sterri, manufatti (muri di sostegno, briglie, traverse);
  - rivestimenti di alvei e di sponde fluviali;
  - rettificazioni e modifiche dei tracciati naturali dei corsi d'acqua e risagomatura delle sponde.
4. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria descritti nel D.P.R. 1474/1993 e ss.mm.ii., da effettuarsi nei corsi d'acqua, purché gli stessi non comportino alterazioni permanenti dello stato dei luoghi e non alterino l'assetto idrogeologico del territorio, sono disciplinati dalla norma vigente ed il parere deve essere fornito dalle autorità competenti, anche ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., oltre che dal nulla osta dell'EG.
5. Nell'ambito di tutela del regime delle acque e dei corpi idrici bisogna far riferimento alla seguente normativa: Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque; Legge 18 maggio 1989, n. 183 *Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo* e ss.mm.ii.; Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 *Testo unico sulle opere idrauliche* e ss.mm.ii.
6. Le opere di ripristino della funzionalità dei corsi d'acqua, conseguenti a calamità naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo, comprendenti anche la rimozione di materiali litoidi degli alvei, devono essere realizzate secondo le previsioni di appositi piani di intervento redatti dalla Regione Lazio.
7. È vietata la realizzazione di nuovi pozzi e altri movimenti di terreno.
8. Al fine di garantire un deflusso minimo vitale al corso del Rio Fratta è vietato l'emungimento di acque da pozzi esistenti su tutta l'area del MN e la derivazione di acque fluviali oltre una portata di 20 l/s complessivi su tutto il corso del fiume.

## **Art. 15**

### **Disciplina delle attività economiche e produttive**

1. Nel territorio del MN possono essere esercitate le attività economiche e produttive compatibili con le finalità istitutive dell'area naturale protetta.
2. Nel territorio del MN sono incentivate le attività agro-silvo-pastorali tradizionalmente affermate e quelle compatibili con le qualità pedologiche dei luoghi, evitando l'inquinamento del terreno, dell'aria e delle acque.
3. Verrà favorita l'affermazione di marchi di qualità.
4. Inoltre, saranno promosse forme di associazionismo cooperativo e di imprenditoria giovanile tra i residenti, mirate all'inserimento nel mercato agricolo dei prodotti coltivati biologicamente.

### **TITOLO III**

#### **OSSERVANZA DELLE NORME**

##### **SANZIONI**

##### **ADEGUAMENTI REGOLAMENTARI**

#### **Art. 16**

##### **Soggetti per l'osservanza delle norme**

1. L'osservanza del presente Regolamento è affidata all'EG e ai cittadini, con particolare riferimento a coloro che dimorano e praticano attività agro-silvo-pastorali nel territorio del MN.
2. L'EG assume iniziative perché i cittadini conoscano e rispettino la disciplina per la salvaguardia del MN e per lo sviluppo economico-sociale.
3. Al fine dell'osservanza delle norme del presente Regolamento e per la informazione e la educazione dei cittadini, ruolo importante rivestono le organizzazioni naturalistiche e culturali, in specie quelle aventi sede ed operanti nel territorio del Comune di Corchiano, attraverso iniziative concordate con il Comune e con la Regione Lazio.
4. Il Corpo di Polizia Municipale del Comune di Corchiano, le Guardie venatorie provinciali ed il Corpo Forestale dello Stato concorrono a garantire l'osservanza delle norme del presente Regolamento.
5. Allo stesso fine possono concorrere gli Ispettori ecologici onorari di cui all'art. 7 della legge regionale 19 settembre 1974, n. 61.

#### **Art. 17**

##### **Sanzioni**

1. Salvo che il fatto non costituisca un reato ovvero una violazione per la quale sia già prevista specifica sanzione, ogni altra violazione dei vincoli, dei divieti e delle prescrizioni stabilite dal presente Regolamento, è soggetta alla sanzione pecuniaria

prevista dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii., dall'art. 38 della L.R. 29/97 e ss.mm.ii. e dalla Legge Regionale 5 luglio 1994, n. 30. Nel caso di più violazioni si applica quanto previsto dall'art. 8, comma 1, della Legge n. 689 del 24.11.1981 e ss.mm.ii. L'autore della violazione resta comunque obbligato, a norma dell'art. 18 della Legge 349/1986 e ss.mm.ii., al risarcimento del danno ambientale nei confronti dell'EG ed al ripristino dello stato dei luoghi. Le sanzioni amministrative applicabili all'interno del territorio del MN "Forre di Corchiano" sono quelle riportate nella tabella seguente:

Regolamento MN Forre di Corchiano art. - comma	VIOLAZIONE (in sintesi)	SANZIONE	
		da €	a €
5 - 3	Circolazione e sosta di mezzi motorizzati	800,00	1.400,00
6 - 8a	Attività venatoria e danneggiamento della fauna	1.400,00	2.000,00
6 - 8b	Opere edilizie e apertura di nuove strade o piste carrabili	2.000,00	2.500,00
6 - 8c	Raccolta, danneggiamento specie vegetali	250,00	800,00
6 - 8f	Cave, discariche e movimenti terra	2.000,00	2.500,00
6 - 8i	Raccolta, asportazione danneggiamento materiale geologico, paleontologico, archeologico	2.000,00	2.500,00
6 - 8j	Introduzione di armi, esplosivi	1.400,00	2.000,00
6 - 8k	Danneggiamento con scritte, vernici e contundenti	800,00	1.400,00
6 - 8l	Abbandono rifiuti	1.400,00	2.000,00
6 - 8m	Sversamento reflui	2.000,00	2.500,00
6 - 8n	Disturbo della quiete	250,00	800,00
6 - 8p	Asportazione o danneggiamento di opere pubbliche	1.400,00	2.000,00
6 - 8q	Apposizione di materiale pubblicitario	800,00	1.400,00
6 - 8r	Accensione di fuochi fuori dalle aree preposte	1.400,00	2.000,00
6 - 8s	Inquinamento acustico, luminoso, elettromagnetico	250,00	800,00
6 - 8t,u	Sfruttamento di acque sotterranee e superficiali	1.400,00	2.000,00
6 - 8v	Recinzioni	1.400,00	2.000,00
6 - 8w	Campeggi	800,00	1.400,00
6 - 8x	Pascolo	1.400,00	2.000,00
6 - 8y	Messa a coltura di nuovi terreni	1.400,00	2.000,00
6 - 8z	Uso di sostanze chimiche in agricoltura, bruciatura vegetazione	2.000,00	2.500,00
7 - 2	Installazione di serre e vivai	2.000,00	2.500,00
8 - 5b	Introduzione di specie vegetali e animali non autorizzate	1.400,00	2.000,00
10 - 2	Pesca secondo metodi diversi dalla pesca a canna	1.400,00	2.000,00
11 - 2	Modifica dello stato naturale del corso d'acqua	2.000,00	2.500,00

Sanzioni approvate con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 13.01.2010

2. Le violazioni saranno accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii., oltre che dalle normative specifiche.

## Art. 18

### Approvazione, attuazione e modificazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 27 della L.R. 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., viene approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale e produce i suoi effetti tre mesi dopo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Entro tale termine, il Comune di Corchiano è tenuto ad adeguare il proprio Regolamento alle disposizioni del "Regolamento dell'area naturale protetta". Decorso inutilmente il predetto termine, il suddetto Comune è comunque tenuto ad


applicare le disposizioni del Regolamento dell'area naturale protetta, che prevalgono su quelle del Regolamento comunale.

**2.** Per l'attuazione delle disposizioni ed il rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento, l'Ente gestore provvede con propri strumenti ed azioni, nell'ambito di relativa competenza.

### **Art. 19**

#### **Nulla osta**

- 1.** Gli interventi previsti all'interno del perimetro del MN sono assoggettati al preventivo nulla osta dell'EG, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 29/97 e ss.mm.ii.
- 2.** Il nulla osta di cui al comma 1 del presente articolo verifica la conformità tra le disposizioni del Regolamento e l'intervento ed è reso entro 60 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato.
- 2.** Qualora nel MN venga esercitata un'attività in difformità del Regolamento o del nulla osta, il legale rappresentante dell'EG dispone la sospensione dell'attività medesima ed ordina la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali ai sensi dell'art. 29 della L. 394/1991 e ss.mm.ii.
- 3.** L'EG del MN interviene nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possano compromettere l'integrità del patrimonio naturale e ha facoltà di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive del MN.
- 4.** Nel caso di interventi abusivi previsti dall'articolo 31 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*) e ss.mm.ii. e di inerzia dell'EG nell'adozione degli atti di cui, rispettivamente, al comma 3 del presente articolo e al comma 2 del citato art. 31, la Giunta regionale, previo invito a provvedere entro un congruo termine, esercita i poteri sostitutivi e ordina essa stessa la riduzione in pristino. Qualora il responsabile dell'abuso non provveda alla riduzione in pristino disposta dalla Regione, l'opera abusiva e l'area prevista dal comma 3 dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. sono acquisiti al patrimonio della Regione medesima che provvede altresì alla demolizione dell'opera ai sensi della normativa vigente.



REGIONE LAZIO  
 LAVORO REGIONALE DI OTTOBRE 1997, n. 89 ARTICOLO 87

ELAB.:  
**T1**

**CARTA DELLA PERIMETRAZIONE**  
**REGOLAMENTO**  
**MONUMENTO NATURALE**  
**"Foreste di Corchiano"**

REDAZIONE: 00187 - Roma - Regione Lazio  
 DIRETTORE: 00187 - Roma - Regione Lazio  
 DIRETTORE RESPONSABILE: 00187 - Roma - Regione Lazio  
 DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 00187 - Roma - Regione Lazio  
 DIRETTORE TECNICO: 00187 - Roma - Regione Lazio

